



# COMUNE DI S. STEFANO AL MARE

C.A.P. 18010

Cod. Fisc. : 002 473 600 84

PROVINCIA DI IMPERIA

☎ 0184 / 48.64.88

☎ 0184 / 48.68.20



Prot. n. 9018

Santo Stefano al Mare 27.10.2020

## Ordinanza n. 53/2020

**Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Disposizioni in merito a chiusure varie**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell'emergenza connessa al contagio da Covid-19 (Corona Virus);

**VISTI** gli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati rispettivamente in data 13, 18 e 24 ottobre 2020, immediatamente esecutivi, a mezzo dei quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 (Corona Virus);

**VISTE** le ultime ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 72 del 16.10.2020 e n. 73 del 25.10.2020, per l'adeguamento delle misure già adottate con precedenti ordinanze;

**DATO ATTO CHE**, in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Santo Stefano al Mare ha adottato sempre opportune misure al fine di garantire un elevato livello di sicurezza al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Santo Stefano al Mare;

**VISTO** altresì l'articolo 50, comma 5°, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

*"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

**DATO ATTO** che il DPCM del 24.10.2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive come di seguito riportate:

- All'art. 1 comma 4: è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- All'art. 1 comma 9 lett c): sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- All'art. 1 comma 9 lett f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori....., nonché centri culturali, centri sociali, e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, , centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento , in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana...;
- All'art. 1 comma 9 lett g): ...lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso....

**EVIDENZIATO CHE**, a causa dell'urgenza, non è stato possibile procedere al formale avvio del procedimento a norma dell'articolo 7 della Legge N. 241/1990;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

### ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze,

decreti e altra normativa sovracomunale, la chiusura:

- la chiusura dell'area sosta dei Camper sita in Lungomare d'Albertis, con decorrenza dalle ore 00.00 del 28.10.2020 e fino al giorno 24.11.2020 salvo diversa disposizione in merito;
- la chiusura della palestra sita in Lungomare Colombo per attività extrascolastiche con decorrenza dalle ore 00.00 del 28.10.2020 e fino al giorno 24.11.2020 salvo diversa disposizione in merito
- il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in merito all'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

#### **RICORDA CHE**

- è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- occorre lavarsi spesso le mani, garantire l'igiene respiratoria e mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- occorre indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione e nei luoghi all'aperto

#### **PRECISA CHE**

- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale e che il Responsabile del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Sovrintendente Biondi Gualtiero;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà punito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 art. 4 comma 1;

#### **DISPONE**

- Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano al Mare, nella pagina iniziale del sito internet [www.santostefanoalmare.im.it](http://www.santostefanoalmare.im.it), nonché nella sezione Amministrazione trasparente;
- La vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza sono affidate alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine;

#### **COMUNICA CHE**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.



IL SINDACO

(Marcello Pallini)